

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 6 DEL 14 FEBBRAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE, MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2020**

Con la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020 sono state rese note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps, i massimali di reddito e il minimale contributivo per l'anno 2020.

Pagina 7

- **DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Publicato il Decreto che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2020.

Pagina 12

- **LA BREXIT E GLI EFFETTI AI FINI IVA**

Dal 1° febbraio 2020 la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord fuoriescono dall'Unione Europea. Si tenga comunque presente che fino al 31 dicembre 2020 tutto resterà uguale; infatti, si entra ora in un periodo transitorio dove non ci saranno modifiche se non successivamente al tale data.

Pagina 22

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **“TRUST DOPO DI NOI”**

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo la disciplina del “Trust dopo di noi” per la tutela dei figli con disabilità.

Pagina 25

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 32

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 14.02.2020 AL 28.02.2020**

Pagina 36

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ritenute appalti: sanzioni sospese dice l'Agenzia

E' stata pubblicata dall'Agenzia l'attesa circolare esplicativa sul nuovo obbligo di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici, previsto dal decreto fiscale 2020. Ricordiamo che tale adempimento si applica nei casi di contratti di appalto superiori alla soglia di 200mila euro con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall'Agenzia stessa. La prima scadenza prevista è fissata al 22 febbraio 2020, 5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio. La principale novità riguarda la sospensione delle sanzioni. Infatti non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo, nel caso in cui l'appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.

Regime forfetario 2020: pubblicate le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

E' stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate l'attesissimo documento con i chiarimenti in merito alle modifiche di accesso e alle cause di esclusione al regime forfetario introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Con la Risoluzione n. 7 del 11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, il limite delle spese va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Anche la clausola di esclusione opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

Moratoria corrispettivi 1° semestre senza sanzioni

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi senza sanzioni per il primo semestre 2019 se ci si regolarizza entro il 30 aprile 2020. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6 del 10 febbraio 2020 che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli operatori del settore.

Università non statali: ecco gli importi massimi detraibili nelle dichiarazioni

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in. 34 dell'11 febbraio 2020 il Decreto del MIUR (Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca) del 19 dicembre 2019, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di

- ◆ corsi di laurea breve
- ◆ corsi di laurea magistrale
- ◆ corsi di laurea a ciclo unico
- ◆ corsi di dottorato
- ◆ corsi di specializzazione
- ◆ master universitari di primo e secondo livello

che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019).

Ritenute appalti: il modello di certificazione per evitare i controlli

L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello di certificazione per la sussistenza dei requisiti delle imprese appaltatrici, utili all'esenzione dal nuovo obbligo di controllo delle ritenute versate, nei casi di appalti "labour intensive" di importo superiore a 200 mila euro, da parte degli appaltanti.

Donazione di quota in società: nessuna imposta

Nel patto di famiglia mediante il quale il disponente dona ai discendenti la nuda proprietà della quota di controllo nella società partecipata (mantenendo l'usufrutto) non si applica l'imposta di donazione anche alle seguenti condizioni:

- ◆ il diritto a percepire gli utili resta in capo all'usufruttuario;
- ◆ il diritto di voto nelle assemblee dei soci viene trasferito ai discendenti;

Ciò è quanto affermato dall' Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 37 e 38 agli interpelli, pubblicate in data 7 febbraio 2020.

Assunzioni agevolate: nuovo incentivo "IO lavoro"

Anpal ha pubblicato il decreto direttoriale 44/2020 con cui illustra un nuovo incentivo all'assunzione per i giovani tra 16 e 24 anni o per disoccupati da almeno 6 mesi, senza limite di età. Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, tranne la Provincia di Bolzano. Il bonus:

- ◆ richiede assunzioni a tempo indeterminato (anche per somministrazione) a tempo pieno o parziale, oppure contratti di apprendistato professionalizzante, comprese le trasformazioni di rapporti a tempo determinato. Esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e l'intermittente.
- ◆ consiste in un esonero contributivo (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro un tetto di 8.060 euro, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il recupero contributivo sarà possibile entro febbraio 2022.
- ◆ rientra nel regime "de minimis" a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto.
- ◆ è cumulabile con le agevolazioni concesse in caso di assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza.

Passando alla recente giurisprudenza, segnaliamo due pronunce della Cassazione.

Nell'Ordinanza 34344 del 23 dicembre 2019 è stato chiarito che è legittima la detrazione delle spese mediche e di quelle di istruzione sostenute dal genitore per il figlio a carico (anche qualora l'altro genitore ne abbia già fruito al 100%) purché il genitore che non ha ancora beneficiato dell'agevolazione:

- ◆ dimostri di aver effettivamente sostenuto gli oneri per i quali chiede la detrazione nell'interesse del figlio a carico;
- ◆ chieda la detrazione per oneri che rientrano in quelli previsti dalla norma e per le percentuali indicate (art. 15 DPR n. 917 del 1986);
- ◆ abbia il figlio "a carico", secondo le condizioni indicate nell'art. 12 DPR n. 917 del 1986.

Nell'ordinanza 2152 del 30 gennaio 2020 è stato chiarito che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Gestione Separata Inps: contributi e massimali 2020

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche:

- ♦ ai **lavoratori parasubordinati e**
- ♦ ai **soggetti** che esercitano **abitualmente l'attività di lavoro autonomo con partita IVA ma non rientrano** nelle categorie Artigiani o Commercianti e non iscritti alle Casse di previdenza professionali.

Alla contribuzione obbligatoria IVS sono state successivamente aggiunte aliquote ulteriori per le tutele della malattia, della maternità e congedo parentale, degli Assegni al nucleo familiare e della specifica indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL¹.

Con la **Circolare n. 12 del 3 Febbraio 2020**, l'Inps ha reso note le aliquote contributive complessivamente dovute alla Gestione Separata Inps 2020 per gli iscritti.

Le aliquote **non hanno subito modifiche rispetto al 2019**. Minimali e massimali di reddito invece come ogni anno sono stati adeguati all'indice ISTAT, con un aumento dello 0,5%.

Nella tabella che segue forniamo una **sintesi** della disciplina con:

- ♦ i **contribuenti interessati** dall'obbligo
- ♦ le **aliquote contributive** IVS e aggiuntive applicabili,
- ♦ il **reddito minimo e massimo** da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare e
- ♦ gli importi dei **minimi contributivi obbligatori**.

¹ articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

GESTIONE SEPARATA INPS 2020		
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria; ◆ i soggetti che, pur svolgendo un'attività subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa; ◆ assegnisti e dottori di ricerca con borsa di studio² ◆ i collaboratori coordinati e continuativi; ◆ i lavoratori autonomi occasionali³, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale); ◆ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo un compenso. 	
ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2020	Collaboratori, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio NON titolari di partita IVA	34,23% (33% + 0,72% ⁴ +0,51 ⁵)
(Circolare Inps n. 12 del	Soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	33,72% (33% + 0,72% ⁶)

² Le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 prevedono l'iscrizione alla Gestione Separata per borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le prime però è stata posta l'esenzione entro i 250mila euro.

³ In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

⁴ Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

⁵ Aliquota contributiva aggiuntiva, per il finanziamento della DISCOLL, indennità di disoccupazione.

⁶ Dato a sua volta da 0,50+0,22: contributo aggiuntivo per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

03.02.2020)	Professionisti - titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	25,72% (25% + 0,72%)		
	Pensionati o soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria	24,00%		
	MASSIMALE DI REDDITO 2020 FINO AL QUALE OCCORRE VERSARE I CONTRIBUTI	€ 103.055,00		
	MINIMALE DI REDDITO 2020 (PER L'ACCREDITO DI UNA ANNUALITA' CONTRIBUTIVA)	€ 15.953,00		
MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO - CONTRIBUTI MINIMI	Di seguito le contribuzioni minime annue per le diverse categorie:			
	REDDITO MINIMO ANNUO 2020	ALIQUOTA	CONTRIBUTO MINIMO ANNUO 2020	
	€ 15.953,00	24%	€ 3.828,72	
	€ 15.953,00	25,72%	€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25)	
	€ 15.953,00	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)	
	€ 15.953,00	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)	
MODALITA' DIVERSAMENTO	RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO E TERMINI DI VERSAMENTO			
	TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO	RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVI	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO	TERMINE DI VERSAMENTO

⁷ principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	vo	o		
<ul style="list-style-type: none"> ♦ o.Co.C ♦ o ♦ enditor e porta a porta ♦ avoratore autonomo occasionale 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ /3 a carico il collaboratore ♦ /3 a carico committente 	Committente	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> ♦ CXX se privi di altra copertura previdenziale ♦ C10 per gli altri soggetti
Associato in partecipazione (non ancora cessato)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 5% a carico associato ♦ 5% a carico associante 	Associan te (committente)	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> ♦ CXX se privi di altra copertura previdenziale ♦ C10 per gli altri soggetti
Professionista "senza cassa"	100% a carico del lavoratore autonomo	Lavoratore	Entro il termin e di pagamento delle impost e sui redditi	<ul style="list-style-type: none"> ♦ PXX se privi di altra copertura previdenziale ♦ P10 per gli altri soggetti ♦ In caso di rateizzazione va aggiunta una "R" alla causale contributi correnti P10 o PXX).

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

					<ul style="list-style-type: none"> ♦ Per la maggiorazione per interessi va utilizzata la causale contributo "DPPI".
--	--	--	--	--	--

DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIUR del 19 dicembre 2019, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2020.

DETRAZIONI SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI											
PREMESSA	<p>E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 34 dell'11 febbraio 2020, il Decreto del MIUR del 19 dicembre 2019, che individua i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ corsi di laurea breve ◆ corsi di laurea magistrale ◆ corsi di laurea a ciclo unico ◆ corsi di dottorato ◆ corsi di specializzazione ◆ master universitari di primo e secondo livello <p>che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2020.</p>										
SPESE UNIVERSITARIE	<p>La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2019, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Area disciplinare corsi istruzione</th> <th style="text-align: center;">Nord</th> <th style="text-align: center;">Centro</th> <th style="text-align: center;">Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole				
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole								

	<table border="1"> <tr> <td>Medica</td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 1.800</td> </tr> <tr> <td>Sanitaria</td> <td>€ 2.600</td> <td>€ 2.200</td> <td>€ 1.600</td> </tr> <tr> <td>Scientifico-Tecnologica</td> <td>€ 3.500</td> <td>€ 2.400</td> <td>€ 1.600</td> </tr> <tr> <td>Umanistico-sociale</td> <td>€ 2.800</td> <td>€ 2.300</td> <td>€ 1.500</td> </tr> </table> <p>Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.</p> <p>A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio⁸.</p>	Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800	Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600	Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600	Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800														
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600														
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600														
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500														
DOTTORATO	<p>La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spesa massima detraibile</th> <th>Nord</th> <th>Centro</th> <th>Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello</td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 1.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio⁹.</p>	Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole	Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800								
Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole														
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800														
DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA	<p>Di seguito la divisione in base alla zona geografica con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONA GEOGRAFICA</th> <th>REGIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO</td> <td>ABRUZZO</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>BASILICATA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CALABRIA</td> </tr> </tbody> </table>	ZONA GEOGRAFICA	REGIONE	CENTRO	ABRUZZO	SUD E ISOLE	BASILICATA	SUD E ISOLE	CALABRIA								
ZONA GEOGRAFICA	REGIONE																
CENTRO	ABRUZZO																
SUD E ISOLE	BASILICATA																
SUD E ISOLE	CALABRIA																

⁸ di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

⁹ di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

SUD E ISOLE	CAMPANIA
NORD	EMILIA ROMAGNA
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO	LAZIO
NORD	LIGURIA
NORD	LOMBARDIA
CENTRO	MARCHE
I SUD E ISOLE	MOLISE
NORD	PIEMONTE
SUD E ISOLE	PUGLIA
SUD E ISOLE	SARDEGNA
SUD E ISOLE	SICILIA
CENTRO	TOSCANA
NORD	TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO	UMBRIA
NORD	VALLE D'AOSTA
NORD	VENETO

DIVISIONE CLASSI DI LAUREA	Di seguito la tabella con la divisione delle classi di laurea in base all'area di appartenenza, come riportato nell'allegato del MIUR.		
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	SANITARIA	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione Sanitaria ostetrica
		L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
		L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
		L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
		L-13	Scienze biologiche
		L-17	Scienze dell'architettura
		L-2	Biotecnologie
		L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
		L-22	Scienze delle attività motorie sportive
		L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
		L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
		L-26	Scienze e tecnologie alimentari
L-27		Scienze e tecnologie chimiche	
L-28		Scienze e tecnologie della navigazione	

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
		L-30	Scienze e tecnologie fisiche
L-31		Scienze e tecnologie informatiche	
L-32		Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	
L-34		Scienze geologiche	
L-35		Scienze matematiche	
L-38		Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	
L-4		Disegno industriale	
L-41		Statistica	
L-43		Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali	
L. GASTR		Scienze, culture e politiche della gastronomia	
L-7		Ingegneria civile e ambientale	
L-8		Ingegneria dell'informazione	
L-9		Ingegneria industriale	
UMANISTICO-SOCIALI	L-1	Beni culturali	
	L-10	Lettere	
	L-11	Lingue e culture moderne	
	L-12	Mediazione linguistica	
	L-14	Scienze dei servizi giuridici	
	L-15	Scienze del turismo	
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	
	L-20	Scienze della comunicazione	
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche	
	L-3	Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	
	L-33	Scienze economiche	
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	
	L-39	Servizio sociale	
L-40	Sociologia		

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

		LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
		LM-31	Ingegneria gestionale
		LM-32	Ingegneria informatica
		LM-33	Ingegneria meccanica
		LM-34	Ingegneria navale
		LM-35	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio
		LM-40	Matematica
		LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		LM-48	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
		LM -53	Scienza e ingegneria dei materiali
		LM-54	Scienze chimiche
		LM-58	Scienze dell'universo
		LM-60	Scienze della natura
		LM- 61	Scienze della nutrizione umana
		LM-66	Sicurezza informatica
		LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
		LM-68	Scienze e tecniche dello sport
		LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
		LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
		LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
		LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
		LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali
		LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
		LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio
		LM-79	Scienze geofisiche
		LM-82	Scienze statistiche
		LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
		Lm-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
		LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
		LM-2	Archeologia

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

UMANISTICO- SOCIALI	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazioni e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM -59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM GASTR	Scienze economiche, sociali, giuridiche
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
LM-85	Scienze pedagogiche	

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

		Lm-87	Servizio sociale e politiche sociali
		LM-88	Sociologia e ricerca sociale
		LM-89	Storia dell'arte
		LM-90	Studi europei
		LM-92	Teorie della comunicazione
		LM 93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
		LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
		LM-SC.GIUR	Scienze giuridiche
		LM -DS	Scienze della difesa e della sicurezza
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	MEDICA	LM/46	Odontoiatria e protesi dentaria
		LM-41	Medicina e chirurgia
		LM-42	Medicina e veterinaria
	SCIENTIFICO TECNOLOGICA	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
		LM-4 CU	Architettura e ingegneria edile-architettura
		LM-13	Farmacia e farmacia industriale
	UMANISTICO SOCIALE	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
		LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
INDICAZIONE NEL MODELLO 730/2020	Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2020 deve essere indicato nei righi E8-E10 con il codice `13` che, come indicato nelle istruzioni del modello, riguarda le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.		

E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA		.00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		.00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		.00

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.



Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

**UNIVERSITÀ
PONTIFICIE DI
TEOLOGIA**

Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi. Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del TUIR, lettera e, sono detraibili "le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".

In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR:

- ◆ le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale".
- ◆ come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016 "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano".

Come le altre spese universitarie anche quelle per i corsi di teologia tenuti da università non statali sono detraibili direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico.

	DETRAIBILITA' SPESE PER CORSI UNIVERSITARI DI TEOLOGIA NELLA DICHIARAZIONE
	detraibili nella stessa misura dei corsi di istruzioni area umanistica in base alla regione in cui il corso si è svolto
	detraibili direttamente dallo studente o dal familiare presso cui è a carico

LA BREXIT E GLI EFFETTI AI FINI IVA

Dal 1° febbraio 2020 la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord **fuoriescono dall'Unione Europea**. Si tenga comunque presente che fino al 31 dicembre 2020 tutto resterà uguale; infatti, si entra ora in un periodo transitorio dove non ci saranno modifiche se non successivamente al tale data.

Infatti, pur essendo Paese terzo la Gran Bretagna continuerà ad essere nel mercato unico e nell'unione doganale. Restano in vigore, quindi, per altri undici mesi le quattro libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi.

LA BREXIT: EFFETTI AI FINI IVA	
COS'È LA BREXIT	La Brexit ha il significato di definire la fuoriuscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea.
FASE DI TRANSIZIONE ED EFFETTI AI FINI IVA	<p>Durante il periodo di transizione, in vigore fino al 31 dicembre 2020, è previsto che le movimentazioni di beni siano regolate senza novità.</p> <p>Quindi, saranno ancora applicabili le norme comunitarie in materia di IVA, Dogane e accise.</p> <p>Inoltre, sulla base dell'accordo stipulato, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.</p> <p>Si segnala che il Consiglio europeo ed il Consiglio della Ue forniscono aggiornamenti in merito ai negoziati per la Brexit mediante una pagina dedicata del proprio sito istituzionale, disponibile in lingua italiana (https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/)</p>
CESSIONI E ACQUISTI DI BENI	<p>Quando la fase transitoria finirà, il Regno Unito sarà assimilato ad un Paese terzo.</p> <p>Questo comporterà che le cessioni e gli acquisti di beni tra l'Italia ed il Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<p>intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di cessioni all'esportazione (per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito) ◆ di beni in importazione (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito). <p>Come si può osservare, il principale effetto che si avrà dalla Brexit sarà l'introduzione delle Dogane negli scambi di beni tra l'Italia ed il Regno Unito; quindi, le imprese che commerciano con tale Stato dovranno espletare delle formalità doganali che ora non devono fare.</p> <p>Attenzione va prestata anche al fatto che non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni.</p>				
<p>PRESTAZIONI DI SERVIZI</p>	<p>Per le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/72 cambieranno gli obblighi formali.</p> <p>Infatti:</p> <table border="1" data-bbox="392 983 1378 1256"> <tr> <td data-bbox="392 983 507 1077">1</td> <td data-bbox="507 983 1378 1077">Per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 1077 507 1256">2</td> <td data-bbox="507 1077 1378 1256">Per le prestazioni di servizi acquistate, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.</td> </tr> </table> <p>Si tenga presente che decadrà anche l'obbligo di dichiarare tali operazioni ai fini degli elenchi INTRASTAT.</p> <p>Non verrà meno l'invio dell'esterometro perché i servizi non sono tracciati in Dogana.</p>	1	Per le prestazioni rese , si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile.	2	Per le prestazioni di servizi acquistate , invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.
1	Per le prestazioni rese , si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile.				
2	Per le prestazioni di servizi acquistate , invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.				
<p>ALTRI EFFETTI DELLA BREXIT SULL'IVA</p>	<p>Quando finirà il periodo di transizione, verranno meno varie semplificazioni riconosciute agli Stati membri della UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ I soggetti stabiliti nel Regno Unito potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo mediante la nomina di un rappresentante fiscale e non più mediante la procedura di identificazione diretta; analoga situazione si avrà probabilmente per i soggetti IVA italiani che intendono operare nel Regno Unito (in assenza di una Stabile Organizzazione); ◆ Gli operatori economici italiani decadranno dal diritto di 				

	<p>chiedere il rimborso dell'imposta assolta nel Regno Unito mediante il portale UE e la procedura prevista dall'art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72; analogamente, i soggetti passivi britannici non potranno più avvalersi della procedura speculare.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Le cessioni a viaggiatori inglesi sul territorio italiano nel momento in cui il periodo di transizione finirà potranno beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 a condizione che si tratti di beni di valore non superiore a 154,94 Euro, destinati all'uso personale o familiare del cliente e che vengano trasportati all'estero nei bagagli personali; analogo beneficio potrebbe essere riconosciuto ai privati viaggiatori italiani che effettuano acquisti in Gran Bretagna.
--	--

IL TRUST DOPO DI NOI

INTRODUZIONE

La preoccupazione del genitore di figli con disabilità consiste nel risolvere oggi i problemi futuri che potranno sopraggiungere in sua assenza (post mortem), generati dalla mancanza di autosufficienza anche parziale del figlio. Negli anni il legislatore ha messo a disposizione diversi strumenti come la curatela e la tutela, ed in questi ultimi anni ha ampliato le opportunità istituendo la figura dell'amministratore di sostegno.

La reale operatività di alcuni di questi strumenti, però, si è dimostrata rigida e caratterizzata da lungaggini burocratiche. Di recente si è aperta un'opportunità più flessibile per tutelare e gestire qualunque entità patrimoniale finalizzata a raggiungere uno scopo o garantire dei beneficiari: il Trust.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è un **Trust**?
2. Una persona con un figlio con disabilità può strutturare una **forma di protezione patrimoniale che lo tuteli anche dopo la morte del genitore**?
3. In cosa consiste un **Trust "Dopo di Noi"**?
4. Quali **benefici fiscali** caratterizzano il **Trust "Dopo di Noi"**?
5. Cosa fare se **manca la certificazione ufficiale della disabilità**?

DOMADE E RISPOSTE

D.1. COS'È UN TRUST?

R.1. Si può definire il Trust come il luogo giuridico dove si incontrano due soggetti: il **Disponente che trasferisce la proprietà di tutto o parte del proprio patrimonio a una persona fisica o giuridica**, individuato con il nome di **Trustee**.

Vista l'importanza della situazione, la legge stabilisce che spetta **sempre al Disponente valutare la migliore organizzazione possibile del proprio patrimonio**, una volta che sarà esclusivamente affidato alla gestione del Trustee. Ecco, quindi, che l'accordo che il Disponente va a sottoscrivere con il Trustee prevede di fissare il percorso statutario. Egli deciderà il carattere programmatico dell'accordo, **imponendo le proprie volontà** iniziali relative alla futura gestione dei beni, indicando quali sono le regole di funzionamento del Trust, purchè, ovviamente, non risultino *contra legem*. Queste volontà verranno integrate con la normativa specifica del caso.

In questo luogo giuridico che è il Trust, ci sono diversi meccanismi e figure garanti della liceità dell'atto oltre che della legittimità presente e futura dei ruoli e dei contenuti decisi in sede di costituzione ed istituzione del Trust.

La prima **garanzia è data dalla presenza del Notaio** al momento della costituzione. Infatti, ogni tipo di Trust deve essere costituito in forma scritta e per atto pubblico, quello notarile, appunto.


Una volta uscito dallo studio del Notaio, il Disponente continua ad essere **tutelato dalla presenza del Guardiano**. A costui sono affidati i compiti di vigilanza e controllo dell'operato del Trustee.

Pertanto, la garanzia dei meccanismi non è assicurata solo al Disponente che cede il proprio patrimonio con finalità di gestione, ma anche a coloro che dovranno beneficiare dei frutti di essa: i Beneficiari. Questi sono coloro che hanno diritto di percepire i redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni in Trust durante la vigenza di questo ed eventualmente alla sua cessazione, se così disposto dai Disponenti.

Il Trustee ha sempre e comunque l'obbligo di rendicontazione almeno una volta l'anno, così da assicurare agli aventi diritto la trasparenza del

suo operato, svolto secondo le volontà dei Disponenti e sotto la vigilanza del Guardiano.

Affinché possa dirsi individuato il Beneficiario, deve essere data evidenza di come egli sia titolare del diritto a pretendere dal Trustee l'assegnazione della parte di reddito di sua spettanza e come tale quota venga prelevata dal reddito e non dal patrimonio.



D.2. UNA PERSONA CON UN FIGLIO CON DISABILITÀ PUÒ STRUTTURARE UNA FORMA DI PROTEZIONE PATRIMONIALE CHE LO TUTELI ANCHE DOPO LA MORTE DEL GENITORE?

R.2. I Trust hanno la caratteristica di adattarsi facilmente alla realtà che devono andare a tutelare. Per questo ne esistono di diversa natura e tra questi c'è anche il Trust che tutela la persona con disabilità. **Il Trust in questione è conosciuto come Trust Dopo di Noi¹⁰.**

Il **Trust a sostegno del disabile** rappresenta il sollievo a quelle preoccupazioni espresse da molti genitori, con riferimento al futuro nel quale il disabile sopravviva agli stessi e si trovi nella impossibilità totale o parziale di mantenere un'ordinaria e dignitosa condizione di vita.

Prima di costituire un Trust di questo tipo occorre verificarne la meritevolezza giuridica. Infatti questo tipo di Trust, specifico per la tutela di un soggetto disabile, beneficia di particolari condizioni tributarie, motivo per il quale deve avere una destinazione che meriti tale trattamento in sede di tassazione.

Il Trust "Dopo di Noi" è **volto a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità**. Esso prevede la


¹⁰ Martedì 14 giugno 2016 è stata approvata in maniera definitiva alla Camera con 312 voti a favore, 64 contrari e 26 astenuti, la legge "dopo di noi" (L. 112/2016).

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

destinazione di beni mobiliari o immobiliari da parte di un familiare o di altri soggetti a vantaggio di uno o più beneficiari gravemente disabili, con lo scopo, attraverso l'amministrazione di un Trustee, di realizzare un programma su misura per le esigenze del disabile garantendo la migliore qualità di vita possibile.



D.3 IN COSA CONSISTE UN TRUST "DOPO DI NOI"?

R.3 Il Trust "Dopo di Noi" prevede la **destinazione di beni mobiliari o immobiliari da parte di un familiare o di altri soggetti a vantaggio di uno o più beneficiari gravemente disabili**, con lo scopo, attraverso l'amministrazione di un Trustee, di realizzare un programma su misura per le esigenze del disabile garantendo la migliore qualità di vita possibile.

In questo modo i genitori che vogliono tutelare il futuro del proprio figlio disabile, possono decidere oggi, di blindare in Trust quella parte di patrimonio che consenta al disabile di continuare ad essere custodito anche quando non avrà più accanto i genitori.

La norma è "volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità". Per la prima volta, una legge dello Stato individua e riconosce specifiche tutele per i disabili anche dopo il delicato momento della successione, che genera di fatto la perdita di quei parenti che fino ad allora si erano occupati del sostegno.

La legge "Dopo di Noi" individua nel Trust l'istituto giuridico attraverso il quale:

- ◆ Garantire la massima autonomia e indipendenza del soggetto disabile.
- ◆ Attuare una progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori operando da subito a favore del soggetto disabile.
- ◆ Continuare ad assistere il disabile dopo la morte dei genitori.

D.4: QUALI BENEFICI FISCALI CARATTERIZZANO IL TRUST "DOPO DI NOI"?

R.4: All'atto istitutivo unilaterale con cui il Disponente impone le direttive che il Trustee dovrà seguire per la realizzazione dello scopo prescelto, **è richiesto il pagamento dell'imposta di registro assolta in misura fissa.**

Con l'atto dispositivo, invece, si perfeziona il trasferimento dei beni dal Disponente al Trustee, che diviene il proprietario formale dei beni in Trust, e pertanto tale conferimento andrebbe "assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos" secondo il rapporto intercorrente tra Disponente e Beneficiario. La Legge "Dopo di Noi" chiarisce che **nessuna imposta di successione deve essere assolta dal Trust per tutta la durata del Trust stesso.**

Solo alla morte del Beneficiario affetto da grave disabilità, il patrimonio residuo è devoluto in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra Disponente, Fiduciante e Destinatari secondo i limiti e le franchigie previste in materia successoria.

Le eventuali operazioni compiute durante il Trust sono invece assoggettate ad autonoma imposizione a seconda della natura dell'operazione posta in essere, ove gli atti posti in essere o richiesti dal Trustee sono esenti dall'imposta di bollo.

ATTO ISTITUTIVO	Imposta di registro in misura fissa
ATTO DISPOSITIVO	Imposta di successione solo alla morte del beneficiario
ATTI DURANTE IL TRUST	autonoma imposizione a seconda della natura dell'operazione

Particolare è anche la **disciplina¹¹ delle erogazioni liberali**, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di Trust:

¹¹ art. 6 L.112/2016

queste sono **deducibili nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato fino ad un massimo di 100.000 euro.**

Per ottenere le agevolazioni e le esenzioni fiscali, gli strumenti redatti con atto pubblico notarile devono rispettare i seguenti requisiti¹²:

- ◆ finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
- ◆ le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie;
- ◆ identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
- ◆ descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
- ◆ indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
- ◆ individuazione degli obblighi del Trustee, del Fiduciario e del Gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
- ◆ indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del Trustee o del Fiduciario o del Gestore;
- ◆ individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del Trustee o del Fiduciario o del Gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- ◆ indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo;
- ◆ destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali;
- ◆ la disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali.

¹² Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it*

D.5: COSA FARE SE MANCA LA CERTIFICAZIONE UFFICIALE DELLA DISABILITÀ?

R.5: Se manca la certificazione della disabilità del figlio, in quanto la posizione amministrativa che consente il riconoscimento di disabilità è ferma presso le commissioni preposte, si crea un **problema perché i benefici fiscali** per il Trust Dopo di Noi prevedono¹³ un principio generale:

*esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust a favore di persone con **disabilità grave** ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992, che **sia stata accertata** ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.*

Nel caso in cui si difettesse di tale accertamento, perché ancora al vaglio della commissione sanitaria, si creerebbe un problema ostativo al godimento dei benefici tributari caratteristici di un Trust "Dopo di Noi".

La situazione si aggrava perché la legge 112/2016 che regola il "Dopo di Noi", prevede che gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave come definita per legge. Definizione che al momento difetterebbe di certificazione.

In casi analoghi l'Agenzia delle Entrate¹⁴ ha confermato l'impossibilità di esenzione almeno fino a quando la certificazione di disabilità del figlio non diventerà effettiva.

Inoltre, una volta **ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave**, il contribuente potrà chiedere il rimborso dell'importo pari alla differenza tra l'imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del Trust e l'imposta "alleggerita" dalle disposizioni di Legge.¹⁵

In definitiva, se al momento di istituzione e contestuale dotazione del Trust lo stato di disabilità grave sia ancora in corso di certificazione, **l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla Legge sul Dopo di Noi non opera, ma è possibile chiederne il rimborso.**



Unica condizione di applicabilità è che la disabilità venga riconosciuta come preesistente alla data di istituzione del Trust.

¹³ Articolo 6, comma 1, L. 112/2016; articolo 2, commi 47-53, D.L. 262/2006,

¹⁴ Interpello n. 513 dell'11.12.2019

¹⁵ Articolo 6, commi 1 e 6, L. 112/2016.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare 1 del 12 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 inerente gli appalti e le ritenute

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 6 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che non si sono messi in regola con la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi nel 2019, possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile senza sanzioni

[Risoluzione 7 dell'11 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle cause ostative al regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpellato 39 del 10 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla mancata applicazione all'atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della

	trascrizione
Risposta interpello 40 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della agevolazione di cui all'articolo 35, comma 10-ter.1 del DL 4 luglio 2006, n. 223 alle R.eo.co bancarie
Risposta interpello 41 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni e al Reverse charge
Risposta interpello 42 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla garanzia nel caso di rimborso IVA alla stabile organizzazione
Risposta interpello 43 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rivalsa da accertamento
Risposta interpello 44 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione riepilogativa differita nel caso di cessioni di carburanti
Risposta interpello 45 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con la legge di bilancio 2017.
Risposta interpello 46 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla gestione commissariale prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico - Attribuzione autonoma partita IVA
Risposta interpello 47 del 10 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità ammortamenti operazione di fusione
Risposta interpello 48 dell'11 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfetario di cui all'articolo 1,

	commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività.
Risposta interpello 49 dell'11 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA degli edifici assimilati a civili abitazioni - reverse charge
Risposta interpello 50 del 12 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle somme erogate per il mantenimento di esemplari animali in affidamento
Risposta interpello 51 del 12 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo 14 della delibera di Giunta della Regione Marche n. 593 del 07/05/2018 per la partecipazione ai TIS
Risposta interpello 52 del 12 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti ereditari nel caso di partita iva chiusa
Risposta interpello 53 del 12 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza all'estero di una scuola professionale privata di danza
Risposta interpello 54 del 12 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing nel caso in cui gli stessi immobili pervengano per effetto di una cessione in blocco
Risposta interpello 55 del 12 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati
Risposta interpello 56 del 13 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito

	<p>chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione da IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 all'analisi del microbiota intestinale umano</p>
<p>Risposta interpello 57 del 13 febbraio 2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, in caso di fusione societaria a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO).</p>
<p>Risposta interpello 58 del 13 febbraio 2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito trattamento IVA applicabile alle somme erogate per l'attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento.</p>
<p>Risposta interpello 59 del 13 febbraio 2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia</p>

LO SCADENZARIO DAL 14.02.2020 AL 28.02.2020

Lunedì 17 Febbraio 2020

I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

Lunedì 17 Febbraio 2020

I soggetti IVA, devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Gennaio). Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 Febbraio 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato **l'opzione per il regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Gennaio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Lunedì 17 Febbraio 2020

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di **scissione dei pagamenti**, con:

-
- ◆ F24EP (codice tributo 620E)
 - ◆ e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo 621E (per l'F24Ep) e 6041 (per l'F24 "ordinario").

Lunedì 17 Febbraio 2020

I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del **10%**, sulle somme erogate, nel mese di gennaio 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Lunedì 17 Febbraio 2020

I sostituti d'imposta devono versare le **ritenute** operate nel mese di gennaio 2020 sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi**, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato

Lunedì 17 Febbraio 2020

I sostituti d'imposta devono versare il **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato, **sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2019**, direttamente oppure tramite intermediario abilitato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 Febbraio 2020

I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le **ritenute del 4%** operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (gennaio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Lunedì 17 Febbraio 2020

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento delle **ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita**, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di gennaio 2020, tramite modello F24 telematico.

Lunedì 17 Febbraio 2020

I contribuenti Iva mensili devono versare l'**Iva** dovuta **per il mese di gennaio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2019). **I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali"** (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) e i contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) devono **effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2019**.

Lunedì 17 Febbraio 2020

Artigiani e commercianti, devono provvedere al versamento **dei contributi IVS minimi obbligatori** da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al **4° trimestre 2019 (quota fissa sul reddito minimale)**.

Lunedì 17 Febbraio 2020

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente **compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione, devono provvedere al **versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione** corrisposti nel mese precedente.

Giovedì 20 Febbraio 2020

I datori di lavoro **preponenti nel rapporto di agenzia** che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti **nel trimestre di riferimento**, ovvero il **4° trimestre 2019**.

Giovedì 20 Febbraio 2020

Le imprese elettriche devono inviare telematicamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati di dettaglio relativi al**

canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato **nel mese di Gennaio 2020**.

Martedì **25 Febbraio 2020**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (**INTRASTAT**) effettuati nel mese di **gennaio**, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Venerdì **28 Febbraio 2020**

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle **spese del 2019** ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2020**. Sono tenuti all'adempimento:

- ◆ Gli iscritti agli Albi professionali dei **VETERINARI** e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI**, devono comunicare i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari,
- ◆ **GLI ENTI PREVIDENZIALI** devono comunicare i dati, riferiti all'anno 2019, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
- ◆ **LE IMPRESE ASSICURATRICI**,
- ◆ **LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**,
- ◆ **GLI ENTI, LE CASSE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** aventi esclusivamente fine assistenziale e **I FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EMETTONO FATTURE RELATIVE A SPESE FUNEBRI**,
- ◆ **LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI**, devono comunicare i dati relativi alle spese universitarie del 2019.
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE UNIVERSITARIE**,
- ◆ **GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO** devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del

patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,

- ◆ **LE ONLUS** di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, nonché quelle restituite. GLI
- ◆ **ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI** nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido, devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido.

Venerdì **28 Febbraio 2020**

Coloro **che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido** possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'**opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido** può essere esercitata, comunicando le informazioni con l'apposito [modello di richiesta opposizione](#).

Venerdì **28 Febbraio 2020**

Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non

farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico. La comunicazione può essere effettuata, inviando il [modello di richiesta di opposizione](#) alla casella di posta elettronica: opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it o via fax: numero 0650762273.

Venerdì **28 Febbraio 2020**

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico** (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che hanno **optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa le comunicazioni possono essere inviate per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando [l'apposito modello](#) che può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento di identità.
